



COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 78 del 12/05/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue addi dodici del mese di Maggio alle ore 14:40 nella residenza civica, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza Il Sindaco Sara D'Ambrosio , con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	
1	D'AMBROSIO SARA	Il Sindaco	X	
2	TOCI DANIEL	Vice Sindaco	X	
3	MASTROMEI FRANCESCO	Assessore	X	
4	MINICOZZI ALESSIO	Assessore	X	
5	BERNARDINI VALENTINA	Assessore	X	
6	LA VIGNA ADAMO	Assessore	X	
			6	0

Partecipa alla seduta il Dott. Marco Cini, Segretario Generale del Comune.

IL PRESIDENTE

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

con Decreti del Presidente della Repubblica del 6/4/2022 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati per il giorno di **domenica 12 giugno 2022** i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

REFERENDUM POPOLARE N. 1

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

REFERENDUM POPOLARE N. 2

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?

REFERENDUM POPOLARE N. 3

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati

Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per

l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150", nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall'art. 2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e dall'art. 3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del

lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?

REFERENDUM POPOLARE N. 4

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)””; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

REFERENDUM POPOLARE N. 5

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla

seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta"?

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2022.

- Vista la Legge 25/05/1970, n. 352 recante "norme sui referendum previsti dalla Costituzione e su iniziativa legislativa del popolo" modificata con L. 199/78, il quale dispone la presentazione di istanze per l'assegnazione degli spazi di propaganda;

- le modifiche alla disciplina riguardante la propaganda elettorale introdotte dall'articolo 1, comma 400, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che stabilisce la soppressione della propaganda indiretta;

- la circolare prot. 2928 del 22.01.2014 della Prefettura di Lucca, recante "Legge di Stabilita' 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali";

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Vista la propria Deliberazione n° 75 del 05/05/2022 "Referendum Abrogativi del 12/06/2020 Determinazione spazi elettorali", dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati stabiliti in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, gli spazi destinati all'affissione di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento e dei promotori del Referendum;

Dato atto che gli spazi da assegnare devono essere determinati in sezioni, con una superficie di metri 2 di altezza e metri 1 di base, come previsto dal secondo comma dell'art. 3 della L. 24.04.1975, n° 130; che qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento e ad ogni gruppo promotore di ciascun referendum **spetta un unico spazio**;

Visto l'art. 52 della Legge 25/5/1970 n. 352, modificata con L. 199/1978, che dispone la presentazione di istanze per l'assegnazione dei predetti spazi di propaganda;

Visto che nei termini stabiliti sono pervenute a quest' Ente le seguenti richieste di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale:

- 1) Simona Bonafè, Segretario Unione Regionale PD della TOSCANA pec. 11015 del 03.05.2022;
- 2) Lolini MARIO, Responsabile Regionale per la Toscana del partito politico Rappresentato in Parlamento "Lega per Salvini Premier" pec. 11547 del 09.05.2022;
- 3) Donadini Derek, Segretario Generale e rappresentante Legale di Coraggio Italia, partito politico rappresentato in Parlamento, pec. 11658 del 10.05.2022;

4) Scannerini Matteo, Vice Coordinatore Provinciale del Movimento Politico Forza Italia, partito rappresentato in Parlamento, pec 11657 e 11695 del 10.05.2022.

Rilevato pertanto che sulla base delle suddette richieste risulta il seguente quadro:

N. ordine spazio	sezione di	Descrizione Referendum	partito/gruppo	politico/promotore
1		PARTITO DEMOCRATICO		
2		LEGA PER SALVINI PREMIER		
3		CORAGGIO ITALIA		
4		FORZA ITALIA		

Attesa la necessità di provvedere all'assegnazione degli spazi nei termini di legge;

Dato atto che le operazioni di ripartizione ed assegnazione degli spazi di cui sopra possono eseguirsi in amministrazione diretta, senza alcun onere per il bilancio comunale;

Visto il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato, che si allega al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono presupposto di fatto e di diritto per l'approvazione del presente provvedimento;

2) DI DELIMITARE gli spazi destinati alla propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei Promotori per i 5 Referendum Popolari del 12/06/2022 e stabiliti con la succitata Deliberazione G.C. n° 75 del 05/05/2022, richiamata in narrativa, in distinti tabelloni o riquadri murali ripartendoli in n. 4 sezione delle dimensioni di 2 metri di altezza per metri 1 di base, corrispondenti al numero delle richieste di assegnazione pervenute;

3) DI ASSEGNARE le sezioni/spazi come di seguito:

N. ordine spazio	sezione di	Descrizione Referendum	partito/gruppo	politico/promotore
1		PARTITO DEMOCRATICO		
2		LEGA PER SALVINI PREMIER		
3		CORAGGIO ITALIA		
4		FORZA ITALIA		

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari nel rispetto dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 avendo lo stesso riportato in una seconda votazione l'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, stante la necessità di procedere nei rispetto dei termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Sara D'Ambrosio

Il Segretario a scavalco
Dott. Marco Cini